



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEI PICCOLI ANIMALI

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 in data 20.12.2017, con parere favorevole ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - S.C. Area Sanità animale, prot. n. 9531/P del 24.1.2018.

Art. 1

Definizione

1. Per “Mercato dei piccoli animali” si intende il mercato destinato ad ospitare gli espositori ed i venditori di animali da cortile, di animali di affezione e di animali delle specie esotiche come definite dalla normativa vigente. Sono esclusi cani, gatti e furetti.

Art. 2

Soggetti ammessi - Requisiti per la partecipazione

1. Al mercato possono partecipare:
 - gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti regolarmente iscritti nel Registro imprese della Camera di Commercio;
 - i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998;
 - coloro che allevano in forma non imprenditoriale modeste quantità di conigli, volatili e altri animali di bassa corte a condizione che venga rispettato il dispositivo dell’art 67 del D.P.R 917/86, limitatamente all’esposizione e/o vendita degli animali e di gabbie ed attrezzature di seconda mano;
 - i commercianti di specie esotiche in possesso dell’autorizzazione al commercio ai sensi della L.R. 6/2010;
 - gli operatori non professionali (hobbisti) ai quali viene riservato un apposito spazio separato dalle precedenti attività, ai quali è consentita unicamente l’esposizione e lo scambio degli animali, senza possibilità alcuna di effettuare la vendita.
2. Per partecipare al mercato i soggetti interessati ed aventi i requisiti devono presentare al Comune domanda in bollo redatta sull’apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali.
3. L’assegnazione degli spazi verrà disposta, previa verifica delle disponibilità, secondo i seguenti criteri:
 - per gli operatori professionali in base all’anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - per gli operatori non professionali, non iscritti alla CCIAA, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande (a parità di data prevale l’operatore più giovane di età).
4. Ulteriori criteri potranno essere definiti in occasione di un’eventuale emanazione di bando per l’assegnazione dei posteggi.
5. I partecipanti devono osservare tutte le disposizioni in materia fiscale, contributiva, previdenziale ed igienico-sanitaria.

Art. 3

Specie e prodotti ammessi

1. È consentito esporre e vendere al mercato, con le eccezioni di cui al precedente art. 1 gli avicoli, i piccoli animali da cortile e da affezione quali:
 - polli, galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e pavoni (i capponi ammessi non dovranno presentare il taglio di cresta e bargigli);
 - conigli, cavie, criceti;
 - colombi;
 - uccelli da gabbia e da voliera;
 - pesci ornamentali
 - specie esotiche (mammiferi, uccelli, rettili e pesci ricompresi negli allegati A, B, C e D del Regolamento n. 338/97/CE). Nel caso di vendita di animali compresi nell'allegato A è obbligatorio il possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche). Non è consentita, all'interno dell'area, la vendita o lo scambio di animali diversi da quelli di cui ai precedenti commi.
2. È altresì ammessa l'esposizione e la vendita di:
 - mangimi;
 - gabbie e attrezzature per uso zootecnico (abbeveratoi, mangiatoie, incubatrici famigliari, tosatrici, reti elettrificate, campane, lampade raggi infrarossi, ecc...) che abbiano attinenza con l'allevamento degli animali ammessi.
3. La vendita dei suddetti generi è subordinata al possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa in materia di commercio.
4. Non è comunque ammessa la vendita di qualsiasi genere alimentare destinato al consumo umano.

Art. 4

Gestione del mercato

1. La Polizia Locale vigila sul regolare funzionamento del mercato.
2. Alla Polizia Locale sono assegnati i seguenti compiti:
 - assegnazione dei posti;
 - accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite;
 - cura dell'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
 - vigilanza affinché non siano intralciate le operazioni logistiche del mercato;
 - intervento per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
 - rendere disponibile al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario ASL CN1 l'elenco aggiornato degli espositori autorizzati garantendo uno spazio libero di separazione

tra gli espositori in modo che siano limitati i contatti anche tramite i loro materiali biologici;

- accertare, in base alle norme vigenti, che gli animali e le merci corrispondano ai requisiti prescritti;
 - vigilare affinché l'attività nell'ambito del mercato si svolga secondo le norme di legge e del Regolamento;
 - attuazione immediata delle disposizioni sanitarie impartite di cui gli operatori verranno preventivamente informati tramite comunicazione diretta e/o pubblicazione sul sito internet del Comune.
3. La Polizia Locale ha la facoltà di fare allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di rispettare le norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art. 5

Ubicazione del mercato e date di svolgimento

1. Il mercato ha luogo ogni terzo sabato del mese dalle ore 08,00 alle ore 13,00 presso la struttura del Foro Boario in via Don Soleri.
2. L'area destinata al mercato è individuata nella planimetria allegata al presente regolamento.
3. Lo svolgimento del mercato dovrà essere compatibile con le altre manifestazioni programmate nella medesima area o con eventuali altri impedimenti che dovessero sopravvenire (es. cantieri di lavori, altre manifestazioni già programmate, motivi di sicurezza anche igienico sanitaria, altri motivi di pubblico interesse).
4. Nelle ipotesi sopra richiamate l'eventuale soppressione del mercato o il suo trasferimento verrà preventivamente comunicato agli espositori.
5. Ogni espositore autorizzato dovrà scaricare gli animali e le attrezzature dal proprio mezzo in modo da non recare intralcio alla viabilità, anche pedonale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Polizia Locale.
6. L'accesso al mercato degli operatori non potrà avvenire prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00, salvo diverse disposizioni.

Art. 6

Gestione del posteggio

1. Ogni posteggio viene gestito dal rispettivo assegnatario nel rispetto delle seguenti prescrizioni igienicosanitarie:
 - il posteggio è identificato da un cartello esposto a cura dell'assegnatario con indicazione del luogo di provenienza degli animali (titolare / ragione sociale allevamento e indirizzo);
 - gli animali detenuti in gabbia devono essere mantenuti sollevati da terra;

- le gabbie di esposizione devono essere idonee ad ospitare animali sia come caratteristiche costruttive (es. materiale di costruzione non nocivo né lesivo, prive di spigoli vivi, ecc) sia come dimensioni (per evitare il sovraffollamento degli animali); al fine di limitare la dispersione di eventuali deiezioni al di sotto delle gabbie deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell'operatore;
- le gabbie devono essere posizionate in maniera da non arrecare danni agli animali (es. evitare l'esposizione al sole diretta prolungata ed alle intemperie, dotazione di nascondigli ove previsti, abbeveratoi con acqua pulita a disposizione, ecc);
- per la cessione possono essere utilizzate idonee scatole di cartone od altri idonei imballi purché puliti e che non abbiano contenuto precedentemente animali;
- al termine delle operazioni di vendita l'assegnatario deve lasciare l'area di sua pertinenza pulita da deiezioni e materiali dispersi, secondo le seguenti modalità:
 - a. il cartone e la carta devono essere separati dai materiali estranei, raccolti puliti e piegati in modo ordinato e lasciati nell'area assegnata o in punti di raccolta qualora organizzati;
 - b. le cassette vuote, in legno o plastica, devono essere differenziate e impilate in modo ordinato e lasciate nell'area assegnata o in punti di raccolta qualora organizzati;
 - c. gli imballaggi in plastica (sacchetti, buste e scatole trasparenti per l'abbigliamento etc.) devono essere differenziati utilizzando sacchi di plastica e lasciati in modo ordinato nell'area assegnata o in punti di raccolta qualora organizzati;
 - d. tutti gli altri rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, non oggetto di raccolta differenziata, devono essere introdotti in sacchi di plastica idonei e lasciati nelle aree di pertinenza o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

Art. 7

Spese per la partecipazione al mercato

1. Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti a corrispondere la tariffa stabilita dal Comune. Il mancato utilizzo nell'anno del posteggio assegnato non dà diritto al rimborso del canone pagato.

Art. 8

Autorizzazioni e documenti di provenienza/trasporto degli animali

1. Tutti gli animali introdotti dovranno essere scortati dal mod. 4 (Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali) a firma dell'allevatore.
2. L'adozione di misure sanitarie contingenti potrà comportare l'obbligo di attestazione sanitaria sul mod. 4 da parte del Servizio Veterinario.

3. Tutti gli animali in uscita dovranno essere scortati dal mod. 4 (Dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali) a firma dell'allevatore.
4. L'adozione di misure sanitarie contingenti potrà comportare l'obbligo di attestazione sanitaria sul mod. 4 da parte del Servizio Veterinario.
5. I commercianti e svezzatori dovranno:
 - essere in possesso di autorizzazione ai sensi del D.M. 25/6/2010 da esibire in caso di richiesta;
 - riportare sul mod. 4 di scorta la data e l'esito degli accertamenti diagnostici nei confronti dell'influenza aviaria previsti dal D.M. 25/6/2010.

Art. 9

Attività di controllo

1. L'attività di controllo sul possesso dei requisiti per l'accesso al mercato è demandata alla Polizia Locale che provvederà altresì al ritiro di una copia della documentazione di scorta per l'accesso di cui al precedente art. 8.
2. La documentazione di uscita sarà consegnata dagli assegnatari agli addetti della Polizia Locale in base alle disposizioni dagli stessi impartite.
3. Detta documentazione dovrà essere consegnata al Servizio Veterinario entro il giorno successivo allo svolgimento del mercato.
4. A seguito di malattie infettive, sulla base delle condizioni epidemiologiche e delle eventuali disposizioni normative contingenti il Comune, sulla base delle indicazioni e prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione - Servizio veterinario dell'ASL CN1, può sospendere l'attività di mercato o modificare le prescrizioni sanitarie ai fini dello svolgimento del mercato stesso.

Art. 10

Obblighi e divieti

1. È vietato esercitare commercio di animali e prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
2. È vietato svolgere attività di esposizione e vendita in spazi diversi da quelli assegnati.
3. È fatto obbligo di esibire a richiesta dei soggetti preposti al controllo un documento d'identità dell'espositore e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione al mercato.
4. È fatto obbligo di occupare solo gli spazi concessi, mantenendo l'area occupata in modo decoroso e lasciandola nelle medesime condizioni iniziali.
5. È fatto obbligo all'interno del mercato di tenere comportamenti tali da non turbare l'ordine e il buon funzionamento dello stesso.

6. È vietato uccidere e macellare gli animali nel mercato, anche su richiesta dell'acquirente.

Art. 11

Benessere degli animali

1. È fatto obbligo agli espositori di trasportare e di detenere gli animali in strutture idonee e in grado di garantirne un riparo adeguato nel rispetto del loro benessere e delle loro esigenze etologiche.
2. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi che possano procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.

Art. 12

Attività di vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza in materia di igiene e sanità è demandata al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario dell'ASL CN1.
2. La vigilanza sulle restanti norme del regolamento è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze dell'ordine.
3. La procedura per l'accertamento e la contestazione delle violazioni al presente regolamento è quella prevista dalla legge 24 11/1981 n. 689.
4. Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni delle norme sanitarie in materia veterinaria sono punite con la sanzione amministrativa di una somma da € 258 a € 1291 ai sensi dell'art. 2 Legge 2/6/88 n. 218.
5. Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni al regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative determinate nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":
 - violazioni all'art. 2 - Partecipazione non autorizzata al mercato da € 167 a € 500;
 - violazioni all'art. 3 - Specie e prodotti ammessi da € 167 a € 500;
 - violazioni all'art. 6 - Gestione del posteggio da € 100 a € 300;
 - altre violazioni da € 50 a € 150.
6. Il mancato pagamento della tariffa stabilita dal Comune per la partecipazione al mercato comporta la non ammissione al mercato.

Art. 13

Norme transitorie

1. Per i primi 12 mesi il mercato si svolgerà in via sperimentale.
2. Ai fini della partecipazione al mercato gli operatori interessati dovranno presentare al Comune apposita istanza in bollo. Le domande hanno validità annuale, dal 1° gennaio al 31

dicembre di ogni anno.

3. Per gli operatori professionali, iscritti alla Camera di Commercio (sia commercianti che agricoltori che allevatori), l'assegnazione dei posteggi avverrà, per ogni singolo giorno di mercato, in base ad una graduatoria formata secondo l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese, fino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine gli operatori dovranno presentarsi il giorno di mercato con copia della domanda di partecipazione già depositata in Comune e la Polizia Locale provvederà per ogni singolo giorno di mercato all'assegnazione dei posti in base all'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. Per gli operatori non professionali, non iscritti alla Camera di Commercio, l'assegnazione dei posti avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione (a parità di data di presentazione la priorità è riconosciuta all'operatore più giovane di età). A tal fine gli operatori non professionali dovranno presentarsi il giorno di mercato con copia della domanda di partecipazione già depositata in Comune e la Polizia Locale provvederà per ogni singolo giorno di mercato all'assegnazione dei posti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande fino all'esaurimento dei posti.
5. Decorso il periodo sperimentale l'assegnazione dei posti avverrà in base ai criteri stabiliti all'art. 2.

Art. 14

Norme finali e di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere in gestione il mercato.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a:
 - Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320/1954.
 - Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale OM 26/08/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
 - Legge Regione Piemonte n. 6 del 18/02/2010 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici) e Regolamento di attuazione (D.P.G.R. 11/R 28/11/2012).
 - Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione Spazi e Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 21/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE

Art. 1	Definizione	pag.	3
Art. 2	Soggetti ammessi - Requisiti per la partecipazione	pag.	3
Art. 3	Specie e prodotti ammessi	pag.	4
Art. 4	Gestione del mercato	pag.	4
Art. 5	Ubicazione del mercato e date di svolgimento	pag.	5
Art. 6	Gestione del posteggio	pag.	5
Art. 7	Spese per la partecipazione al mercato	pag.	6
Art. 8	Autorizzazioni e documenti di provenienza/trasporto degli animali	pag.	6
Art. 9	Attività di controllo	pag.	7
Art.10	Obblighi e divieti	pag.	7
Art.11	Benessere degli animali	pag.	8
Art.12	Attività di vigilanza e sanzioni	pag.	8
Art.13	Norme transitorie	pag.	8
Art.14	Norme finali e di rinvio	pag.	9